

Mittente: "administratore.siquel@corteconti.it" <administratore.siquel@corteconti.it>
Destinatario: <ufficio.ragioneria@comune.novafeltria.rn.it>
Data: 18/12/2014 12:37
Soggetto: RN - Novafeltria - Codice Ente : 099023 - Consuntivo 2012 - Notifica Invio Documento
DELIBERA

Mail proveniente da sistema automatico, si prega di non rispondere a questo messaggio;
per eventuali comunicazioni rivolgersi alla propria Sezione regionale di controllo.

Gentile Patrizia Masi,
si comunica che in data 18/12/2014 con protocollo 43972761 e' stato inviato il documento DELIBERA relativo al questionario Consuntivo dell'anno 2012 dell' Ente Novafeltria (codice Istat: 099023). Tale documento e' consultabile nel sistema Siquel utilizzando l'apposita funzionalita' "Interrogazione documenti istruttoria" all'interno del menu Istruttoria.

Si comunica, inoltre, che il funzionario referente della Sezione regionale di controllo e' LAURA.VILLANI (indirizzo mail laura.villani@corteconti.it), mentre il magistrato responsabile e' ITALO SCOTTI.

Distinti Saluti
Amministratore del Sistema Regionale

*C.C.
per comunicazione
Mason
Am. Biardi*

COMUNE DI NOVAFELTRIA		
19 DIC. 2014		
Prot. N.	11449	
Cat.	4	Clas. Fasc.

Deliberazione n. 262/2014/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Antonio De Salvo	presidente
dott. Marco Pieroni	consigliere
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Italo Scotti	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	referendario

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il rendiconto dell'esercizio 2012, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 18/AUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2013);

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al rendiconto 2012 sono stati trasmessi ai sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e, per il loro tramite, agli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 0005321 del 2 dicembre 2013;

Presa visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'Organo di revisione del comune di NOVAFELTRIA (RN);

Vista la deliberazione di questa Sezione n.146/2014/INPR dell'11 giugno 2014 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione dei questionari concernenti il rendiconto 2012 relativamente ai quali svolgere l'attività di controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria;

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente con note del 14 ottobre 2014 e del 3 novembre 2014;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività istruttoria svolta non sono emerse gravi irregolarità contabili, suscettibili di "specifica pronuncia" ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 53 del 1 dicembre 2014 con la quale è

stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 17 dicembre 2014.;

Udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2014 il relatore Italo Scotti;

Considerato in diritto

L'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dagli articoli 119, comma sesto, Cost. e 202, comma 1, TUEL e di ogni altra grave irregolarità contabile o finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che, avendo ad oggetto l'azione amministrativa nel suo complesso e servendo ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, tralascerebbe di occuparsi anche degli aspetti di natura finanziaria e della struttura e della gestione del bilancio che, viceversa, costituiscono l'oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

Qualora dall'esame delle relazioni pervenute o eventualmente anche sulla base di altri elementi, le sezioni regionali accertino che l'ente abbia assunto comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ovvero che non abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, è stato inserito l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il quale, rafforzando il controllo reso dalla Corte dei conti, ha stabilito che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri"*

strutturali

del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario" e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Come di recente precisato dalla Sezione delle autonomie (2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

Inoltre, il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha, tra l'altro, ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo, all'art. 3, comma 1, lettera e), che l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di "squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."

Delibera

dalla relazione dell'Organo di revisione del Comune di NOVAFELTRIA (RN) sul rendiconto 2012 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

La Sezione ritiene doveroso segnalare la presenza delle criticità/irregolarità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria che, pur non generando ricadute pericolose sul rendiconto 2012,

vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri.

Le criticità riscontrate sono le seguenti:

Disavanzo di parte corrente.

Con nota del 3 novembre 2014 l'Ente comunica che " *la differenza di parte corrente dal 2011 al 2013 ha avuto la seguente evoluzione: rendiconto 2011 € -244.735,62, rendiconto 2012 € -451.294,68, rendiconto 2013 € -48.239,77. In sede di bilancio di previsione 2014 si rileva una differenza di parte corrente di € -158.635,96*".

Il verificarsi di una situazione di disavanzo di parte corrente reiterata nel tempo e/o finanziata con il ricorso ad entrate straordinarie e/o con l'avanzo d'amministrazione costituisce un indice di difficoltà che richiede attente valutazioni e conseguenti iniziative.

Sistema contabile ai fini della corretta rilevazione delle poste vincolate.

Dall'esame del questionario emerge che la contabilità interna dell'Ente non prevede né procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione previste dall'art. 195 del TUEL, né l'adozione di atti d'impegno corrispondenti all'accertamento di entrate a specifica destinazione.

Tale carenza non consente di determinare l'ammontare complessivo delle entrate vincolate e il loro eventuale utilizzo ai sensi dell'art. 195 del TUEL, con conseguente possibile rappresentazione non veritiera delle effettive consistenze di cassa.

Debiti fuori bilancio.

Si prende atto che la presenza dei debiti fuori bilancio, in percentuale stimata, in via prudenziale, superiore all'1% rispetto al totale degli impegni, è stata determinata per la quasi totalità dalla necessità di far fronte alle eccezionali precipitazioni nevose.

Inoltre, la presenza di debiti fuori bilancio, contratti nel triennio per l'acquisizione di beni e servizi, riconosciuti ai sensi dell'articolo 194, lettera e) TUEL, è indice di possibile difficoltà della struttura nel rispetto delle procedure di spesa.

Mancata adozione delle misure per garantire una maggiore tempestività dei pagamenti.

Dall'esame del questionario è stata riscontrata la mancata adozione dei provvedimenti di organizzazione presi dall'Ente locale per garantire una maggiore tempestività dei pagamenti dovuti in forza di somministrazioni, forniture e appalti e la mancata pubblicazione delle misure adottate sul sito internet.

La Sezione rileva che l'articolo 9 D.L. 1.7.2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 stabilisce che le Pubbliche amministrazioni adottano, entro il 31 dicembre 2009, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, e che tali misure sono pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione.

La mancata adozione da parte dell'Ente locale di un provvedimento contenente le misure organizzative, oltre a costituire un inadempimento ad un preciso obbligo fissato dal legislatore, non consente di rendere conoscibile, a soggetti eventualmente interessati a stipulare le suindicate tipologie di contratti, le modalità ed i termini di adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

Contenimento delle spese. Limiti disposti dall'art. 6, d.l. n.78 del 2010

Con riferimento al mancato rispetto dei limiti di spesa previsti per acquisto, manutenzione, noleggio esercizio autovetture, e per studi e consulenze, non interamente compensati da riduzioni di impegni nelle altre voci di cui all'art. 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, del D.L. 78/2010, l'Ente ha precisato che in riferimento alla prima ipotesi, l'importo "è stato oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio" e riguarda spese sostenute per l'emergenza neve per le quali l'ente ha avuto un indennizzo da assicurazione.

Preso atto di ciò si ricorda che l'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, contiene alcune norme dirette a ridurre i "costi degli apparati amministrativi", prevedendo alcune disposizioni che dettano regole di contenimento automatico di alcune particolari tipologie di spese.

Il parametro di riferimento ai fini della riduzione di spesa è stato individuato dal legislatore nella spesa impegnata nell'esercizio 2009 che, pertanto, costituisce la base sulla quale applicare la riduzione.

Come si evince dai dati riportati sopra, la spesa in esame nel 2012 non ha rispettato i limiti stabiliti, anche intesi nel loro complesso, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale, e, pertanto, è necessario che l'Ente, al fine di evitare future violazioni delle norme indicate sopra e di non incorrere nelle responsabilità nelle stesse previste, mantenga le spese in questione nei limiti previsti dal legislatore.

Conto economico: risultato economico dell'esercizio negativo.

Il risultato economico dell'esercizio, ed, in particolare, il risultato depurato dei componenti straordinari (classe E), se negativo, attesta uno squilibrio economico, che rende necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti, tesi a realizzare e mantenere il pareggio economico, da considerare un obiettivo

di gestione essenziale ai fini della funzionalità dell'ente.

Indicatori di deficitarietà

Dal certificato del conto del bilancio (quadro 50) è stato rilevato che l'Ente, ai sensi dell'articolo 242 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009 ha superato il seguente parametro:

- **Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.**

L'Ente comunica che anche per il 2013 il parametro risulta oltre soglia (42,35%), ciò " è dovuto principalmente all'emissione di fatture da parte dei fornitori e della Ex Comunità Montana, di importo considerevole, nel mese di dicembre con conseguente pagamento nell'anno successivo. Nel corso del 2014 con la soppressione della Comunità Montana e la costituzione dell'Unione di Comuni Valmarecchia una percentuale di spese correnti è stata fatturata in corso d'anno e pertanto liquidata in competenza."

Per quanto riguarda il superamento della criticità contestata l'Ente puntualizza che "è in corso di adozione la deliberazione che prevede misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti ... e ha avviato nel corso del 2013 una verifica puntuale di tutti i residui iscritti a bilancio, attivi e passivi, in particolare di quelli provenienti da annualità più remote. Verifica in corso anche nel 2014 e monitorata costantemente dall'Organo di Revisione in occasione delle sue verifiche"

La Sezione prende atto e si riserva, a sua volta, di monitorare la situazione in sede di controllo dei successivi esercizi.

Tutto ciò premesso, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna

invita l'ente

- ad adottare misure gestionali utili ad assicurare nei futuri esercizi l'equilibrio di parte corrente, tenendo conto del mutato quadro normativo di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 2012, n.243, che entrerà in vigore a partire dall'esercizio 2016;

- ad adottare provvedimenti idonei a garantire una puntuale ed affidabile rilevazione delle poste vincolate nell'ambito della gestione di cassa;

- a rispettare rigorosamente i limiti di spesa di cui all'art.6 del d.l. n.78 del 2010.

Dispone

che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L., al Consiglio comunale, al Sindaco e

all'Organo di revisione del Comune di NOVAFELTRIA;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2014.

Il presidente
(Antonio De Salvo)



Il relatore
(Italo Scotti)



Depositata in segreteria il 17 dicembre 2014

Per il direttore di segreteria

(Annarita Sinigaglia)

